

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1610-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: BONALUMI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 aprile 1984 (Stampato n. 305)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(CAPRIA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(DARIDA)

—

*Tramesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 aprile 1984*

**Ratifica ed esecuzione del sesto accordo internazionale
sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981**

Presentato alla Presidenza il 18 luglio 1984

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sesto accordo internazionale sullo stagno che rientra nel quadro del programma integrato per i prodotti di base previsto dalla conferenza UNCTAD di Nairobi è stato adottato al termine di una conferenza negoziale durata complessivamente 14 settimane e conclusasi il 26 giugno 1981.

Il sesto accordo sullo stagno presenta, rispetto al precedente numerosi miglioramenti, in particolare sotto il profilo del volume della scorta normale e aggiuntiva, della ripartizione degli oneri finanziari, nonché dell'attuazione e della sospensione del controllo delle esportazioni; complessivamente, si ha un migliore equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli Stati membri in particolare di quelli consumatori.

Il sesto accordo sullo stagno ha, tuttavia, preso vita con una partecipazione limitata di Paesi; le principali defezioni riguardano la Bolivia fra i Paesi produttori e gli Stati Uniti fra i consumatori.

Gli Stati Uniti titolari di una quota del 26,91 per cento tra i Paesi consumatori,

nonostante l'opera di mediazione della Comunità, hanno deciso di non partecipare al sesto accordo, pur assicurando una collaborazione con i Paesi produttori al fine di evitare perturbazioni nel mercato del prodotto.

Come esplicitato della relazione governativa, per la mancata adesione degli Stati Uniti e della Bolivia non è possibile, mancando il *quorum* di adesione dell'80 per cento, l'entrata in vigore definitiva dell'accordo. L'entrata in vigore provvisoria si presenta pertanto come una soluzione adeguata se si vuole evitare d'interrompere la cooperazione internazionale nel settore.

L'adesione dell'Italia è comunque importante sia per i nostri approvvigionamenti sia per una politica di sostegno ai Paesi del Terzo mondo.

La Commissione Affari esteri invita pertanto l'Assemblea ad approvare il disegno di legge.

BONALUMI, *relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il sesto accordo internazionale sullo stagno adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 55 dell'accordo stesso.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 7 miliardi, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, valutato in lire 7 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al suddetto capitolo 6856 relativo all'anno finanziario 1984 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Partecipazione italiana al IV accordo internazionale sullo stagno ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.